Comitato Regionale per le Comunicazioni

CORECOM

AGCOM

U del 20/01/2021 Prot.: 0000926 Titolario 1.18.9
CRV CRV spdc-UCCORECOM

Consiglio Regionale del Veneto

Al legale rappresentante di
TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO srl
in qualità di editore della emittente televisiva locale
RETE VENETA
BASSANO DEL GRAPPA VI
via PEC: teleradiodiffusionebassanosrl@pec.it

e, p.c., alla Federazione Italiana dei
Medici di Medicina generale – FIMMG

Sezione regionale del Veneto
Segreteria provinciale di Venezia

domiciliata presso lo studio
dell'avvocato Stefano Capo
VENEZIA-MESTRE
via PEC: stefano.capo@venezia.pecavvocati.it
giorgio.spadaro@venezia.pecavvocati.it

e, p.c. all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Servizio Ispettivo, registro e Corecom
NAPOLI
via PEC: agcom@cert.agcom.it

Via Poerio 34, 30171 Mestre
Venezia

+39 041 2701650 *tel*
+39 041 2701660 *fax*
corecom@consiglioveneto.it
corecom@consiglioveneto.legalmail.it
http://corecom.consiglioveneto.it

Oggetto: ordine di rettifica (art. 32-quinquies del TUSMAR), rivolto all'emittente televisiva locale Rete Veneta (Bassano del Grappa-VI).

Con nota datata 12 gennaio 2021 degli avvocati Stefano Capo e Giorgio Spadaro è stata trasmessa al Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (Corecom Veneto) la nota datata 22 dicembre 2020, inviata a mezzo raccomandata del 13 gennaio e acquisita al protocollo n. 626 del 15 gennaio 2021, mediante la quale la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – FIMMG (Sezione regionale del Veneto - Segreteria provinciale di Venezia) presenta istanza di rettifica ai sensi dell'art. 32-*quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica)* del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici-TUSMAR) e s.m.i.

La richiesta viene presentata nei confronti dell'editore televisivo Teleradio Diffusione Bassano srl - Bassano del Grappa (Vicenza) ed è inerente alla edizione del giorno 4 novembre 2020 del telegiornale "TG Bassano", con riferimento al servizio giornalistico intitolato "18 euro per ogni tampone, ma che fine ha fatto il giuramento di Ippocrate".

Si comunica che con riferimento alla richiesta formulata dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – FIMMG, il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto

- visto l'articolo 32-*quinquies* del TUSMAR, ai sensi del quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) si pronuncia su una istanza di rettifica nella ipotesi di mancata effettuazione della stessa da parte della emittente televisiva o radiofonica;

- visto inoltre l'«Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome» il quale, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, prevede che *"Possono essere delegate, in particolare, le funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle controversie, relativamente alle seguenti materie:*

  b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies del Tusmar":

- richiamata la «Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni», stipulata in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto la quale, all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* prevede che *"L'Autorità delega al Corecom l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:*

  b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies del Tusmar;

- vista infine la delibera AGCOM n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, ai sensi della quale l'Accordo Quadro nonché la Convenzione, citati nei precedenti punti e in

scadenza al 31 dicembre 2020, vengono prorogati di un anno sino al 31 dicembre 2021;

- presa visione dell'istanza di rettifica presentata e della documentazione allegata, compreso il testo della rettifica del quale l'istante richiede lettura da parte della emittente in giornata festiva e nella stessa fascia oraria del servizio oggetto di segnalazione, andato in onda in data 4 novembre 2020;

- presa visione della documentazione agli atti e riportata in allegato, con particolare riferimento allo scambio di corrispondenza 18-20 novembre 2020 intercorso tra gli avvocati della FIMMG e quelli dell'editore televisivo, dal quale emerge che vi sia stata la richiesta che venisse trasmessa apposita rettifica, seguita da una risposta di diniego riportante le controdeduzioni dell'editore televisivo, con effettuazione quindi del contraddittorio richiesto dall'articolo 32-*quinquies* del TUSMAR;

- presa visione della registrazione prodotta dal soggetto istante e contenente il servizio giornalistico oggetto di segnalazione, confrontato con il filmato consultabile nel sito internet della emittente all'indirizzo https://reteveneta.medianordest.it/2977/tg-bassano-edizione-completa-04-11-2020-1850/ e riscontrandone la corrispondenza;

ritenuto e considerato quanto segue:

con riferimento alla legittimazione a presentare istanza di rettifica da parte della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – FIMMG

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020 è stato pubblicato il provvedimento datato 30 ottobre 2020 mediante il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs, n. 502 del 1992 e s.m.i. – *ACN per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS – CoV-2, sottoscritta il 28 ottobre 2020.*

Tra le sigle sindacali sottoscrittrici del citato Accordo figura anche quella della FIMMG.

Come affermato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con propria delibera n. 88/15/CSP del 21 maggio 2015, *"il diritto di rettifica è attribuito, in qualità di soggetti di diritto, non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche"* e, più in generale, agli enti collettivi generalmente intesi.

Per quanto riguarda, invece, l'esistenza della capacità di agire a tutela della categoria, si richiama una recentissima sentenza ai sensi della quale *"Con riguardo al tema specifico della legittimazione per la tutela giurisdizionale di interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali, quali le associazioni di categoria e gli ordini professionali, la legittimazione ad agire è riconosciuta a tutela dell'interesse collettivo riferibile alla categoria unitariamente intesa, e non già a protezione dell'interesse particolaristico del singolo soggetto che vi appartiene"* (TAR Lombardia, sez. III - Milano, 11/06/2020, n. 1052).

Si ritiene quindi che le considerazioni degli avvocati dell'editore, riferibili a comportamenti illeciti quali i reati contro l'onore, non si applichino all'ambito del diritto di rettifica, la tutela del quale viene invece esercitata in ambito amministrativo.

A riprova di quanto ora affermato, nel comma 4 dell'articolo 32-*quinquies* del TUSMAR viene *"fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi"*, mentre l'AGCOM precisa che esula dall'ambito dell'esercizio del diritto di rettifica *"ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile"* (delibera AGCOM n. 354/20/CONS).

Infine, sempre a conferma dell'ambito amministrativo nel quale si sta operando con il presente procedimento, ogni delibera adottata dall'Autorità, al termine dei procedimenti di rettifica avviati nei confronti di una emittente di ambito nazionale, prevede l'impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ritiene pertanto accertata la legittimazione del soggetto Federazione Italiana dei Medici di Medicina generale – FIMMG a presentare istanza di rettifica delle affermazioni nei confronti dei soggetti esercenti l'attività di medico di medicina generale, in quanto la Federazione risulta essere organizzazione sindacale sottoscrittrice del citato Accordo collettivo nazionale, destinato alla categoria dei medici di medicina generale e oggetto di commento all'interno del servizio giornalistico in questione.

con riferimento al merito della istanza di rettifica

"Presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la mancata corrispondenza tra la rappresentazione dei fatti come presentati dall'emittente e quanto realmente accaduto", cosicché, "non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico, ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie" (delibera AGCOM n. 91/18/CSP del 24 aprile 2018).

Il soggetto istante – ritenendo che il servizio giornalistico "sia lesivo dell'onore e del decoro di tutti i medici di medicina generale" (pag. 14 dell'istanza inviata al Corecom") - lamenta la mancata corrispondenza a quanto realmente accaduto, chiedendone la rettifica, in ordine ai seguenti fatti:

a) i medici di medicina generale hanno preteso la remunerazione per l'esecuzione di tamponi dopo che a loro era stato imposto di effettuarli (pag. 5 dell'istanza),

b) i medici di medicina generale devono eseguire i tamponi in forza della convenzione già in essere con il servizio sanitario (pag. 7),

c) i medici di medicina generale pretendono che le strutture nelle quali effettuare i tamponi rapidi, in caso di non conformità strutturale dei propri ambulatori, siano messe a disposizione dall'Azienda Unità locale socio-sanitaria (AULSS) o dal Comune (pag. 8),

d) i medici di medicina generale minacciano il Governo perché se non prendono i soldi non eseguono i test mediante i tamponi antigenici (pag. 9).

Per il riscontro dell'effettivo sussistere di una mancata corrispondenza di quanto rappresentato nel servizio giornalistico della emittente televisiva con quanto realmente accaduto, il Comitato si è avvalso della seguente documentazione pubblicata in fonti di cognizione ufficiali e, pertanto, ritenuta autentica:

- provvedimento datato 30 ottobre 2020 mediante il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs, n. 502 del 1992 e s.m.i. – *ACN per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS – CoV-2, sottoscritta il 28 ottobre 2020* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 277 del 6 novembre 2020),

- Ordinanza n. 148 in data 31 ottobre 2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, riportante nell'allegato 1 il "Protocollo d'intesa approvato in sede di Comitato regionale della Medicina generale in data 30/10/2020" (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto* n. 163 del 31 ottobre 2020).

Procedendo al riscontro tra quanto affermato nel servizio giornalistico e quanto effettivamente accaduto, il Comitato ha accertato

con riferimento al fatto descritto nella precedente lettera *b)*

Nell'articolo 3, comma 1, del citato Accordo Collettivo Nazionale (come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale)* è riportato che *"Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica…".*

Nel successivo comma 2 è riportato che *"Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i medici di assistenza primaria integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica…"*

Nell'articolo 4 del citato Accordo Collettivo Nazionale è riportato che *"Le Parti, in considerazione della complessità organizzativa per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi… convengono che la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a 18 Euro, e che la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12 Euro".*

con riferimento al fatto descritto nella precedente lettera *c)*

Nell'articolo 3, comma 3, del citato Accordo Collettivo Nazionale è riportato che *"Le Regioni, nell'ambito degli AAIIRR (Accordi integrativi regionali) … organizzano, concordando per la parte di interesse dei medici di medicina generale con le rappresentanze di categoria degli stessi, l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, … nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune…"*

Il punto 1.a) (Sedi e locali) del citato Protocollo d'Intesa prevede che *"Ai fini dell'effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale obbiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale individueranno*

strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con le Aziende ULSS..."

con riferimento ai fatti descritti nelle precedenti lettere *a)* e *d)*

I fatti dei quali si lamenta la mancata corrispondenza a quanto realmente accaduto non sono riscontrabili dalla documentazione prodotta dalla parte istante né da quanto acquisito dalle fonti ufficiali, in quanto si tratterebbe, eventualmente, di attività di carattere precontrattuale rientranti nello svolgimento delle trattative e nella formazione degli accordi, note quindi alle sole Parti contrattuali.

A tale proposito, si rinvia a quanto affermato dall'Autorità con la citata delibera n. 354/20/CONS del 22 luglio 2020, in cui è stato precisato che *"presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile".*

Premesso quanto sopra il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (Corecom Veneto), nella seduta del 20 gennaio 2020

- visto l'articolo 32-*quinquies* del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici-TUSMAR),

- ritenuta parzialmente accoglibile l'istanza di rettifica presentata dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – FIMMG (Sezione regionale del Veneto - Segreteria provinciale di Venezia), con esclusivo riferimento ai fatti descritti nelle precedenti lettere b) e c),

- ritenuta non accoglibile la richiesta di trasmettere la rettifica in giornata festiva, in considerazione dei più stringenti tempi perentoriamente fissati dal comma 4 del citato articolo 32-*quinquies* del TUSMAR per ottemperare all'ordine di rettifica (in proposito, si veda il dispositivo della delibera AGCOM n. 91/18/CSP del 24 aprile 2018),

- ritenuto altresì non accoglibile di sanzionare con adeguata penale ogni ritardo nell'ottemperanza, in quanto potere non spettante a questo Comitato,

- ricordato - ai sensi del citato comma 4 del citato articolo 32-*quinquies* del TUSMAR – che la presente decisione viene adottata *"fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi"*,

ha disposto di ordinare all'editore televisivo «Teleradio Diffusione Bassano» di Bassano del Grappa (Vicenza) la lettura del seguente testo, nel corso del telegiornale "TG Bassano" della emittente televisiva "Rete Veneta":

"Come disposto dal Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto nella propria seduta del 20 gennaio 2020, a seguito della istanza presentata dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – FIMMG (Sezione regionale del Veneto - Segreteria provinciale di Venezia), si dà lettura - ai sensi di legge - della seguente rettifica in riferimento al servizio giornalistico intitolato "18 euro per ogni tampone, ma che fine ha fatto il giuramento di Ippocrate", trasmesso nel corso della edizione del giorno 4 novembre 2020 dal telegiornale "TG Bassano" della emittente televisiva Rete Veneta:

- non corrisponde al vero che i medici di medicina generale avrebbero dovuto eseguire i tamponi in forza della convenzione già in essere con il servizio sanitario; in realtà, si tratta di un compito ulteriore aggiunto dall'Accordo Collettivo nazionale sottoscritto il 28 ottobre 2020 con la delegazione di parte pubblica per evitare che le attività gravino esclusivamente sui Dipartimenti di sanità Pubblica. Il medesimo Accordo collettivo ha stabilito in Euro 18 l'importo spettante ai medici di medicina generale, in considerazione della complessità organizzativa per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi;

- non corrisponde inoltre al vero che i medici di medicina generale avessero preteso che le strutture nelle quali effettuare i tamponi rapidi, in caso di non conformità strutturale dei propri ambulatori, fossero messe a disposizione dall'Azienda Unità locale socio-sanitaria (AULSS) o dal Comune; in realtà, il Protocollo di intesa approvato in sede di Comitato regionale della Medicina generale prevede che i medici di medicina generale obbiettivamente impossibilitati a eseguire i tamponi presso il proprio studio professionale individueranno strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile".

Tale lettura - preceduta dall'indicazione della presente pronuncia - dovrà essere effettuata entro 24 ore dal ricevimento della presente, nella fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelle dell'edizione del giorno 4 novembre 2020 dal telegiornale "TG Bassano", oggetto di segnalazione.

Dell'avvenuta lettura della rettifica dovrà essere prontamente data comunicazione al Corecom Veneto, all'indirizzo PEC corecom@consiglioveneto.legalmail.it .

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Gualtiero Mazzi

Allegati:

- nota di trasmissione studio legale Capo Stefano, in data 12 gennaio 2021
- istanza di rettifica della FIMMG al Corecom Veneto, in data 22 dicembre 2020
- richiesta di rettifica avvocati Spadaro e Capo (in nome e per conto della FIMMG) in data 18 novembre 2020
- lettera di risposta avvocati Vanzulli e Longo (in nome e per conto di Teleradio Diffusione Bassano srl), in data 20 novembre 2020
- testo dell'Accordo Collettivo Nazionale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS – CoV-2, sottoscritta il 28 ottobre 2020
- testo del Protocollo d'intesa approvato in sede di Comitato regionale della Medicina generale in data 30/10/2020

Consiglio regionale del Veneto - Comitato Regionale per le Comunicazioni
PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it
Oggetto del procedimento: diritto di rettifica - art. 32-quinquies del D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177
Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Marsiglio, tel. 041-2701672